

EDILIZIA: ISTRUZIONI INPS PER LA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA ANNO 2012

L'art. 29 del D.L. 23 giugno 1995 n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995 n. 341 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che ogni anno il Ministero del Lavoro confermi o ridetermini lo sgravio; il decreto prevede altresì che, se entro il 31 luglio non intervenga il decreto, si applichi la riduzione determinata per l'anno precedente.

L'INPS, con messaggio 31 agosto 2012 n. 14113 comunica che, poiché il decreto non è stato emanato entro tale termine, le aziende edili possono comunque applicare lo sgravio nella misura prevista per l'anno precedente, pari a all'11,50 %.

Il beneficio si applica alle contribuzioni che non riguardano il fondo pensioni lavoratori dipendenti e riguarda solo gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.

Le richieste della riduzione contributiva nel settore dell'edilizia dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica con le modalità previste dal messaggio 24 luglio 2012 n. 12320, avvalendosi del nuovo modulo "Riduzione Edilizia", disponibile nella funzionalità "Invio Nuova Comunicazione" della sezione "Comunicazioni ON-LINE", nel "Cassetto previdenziale Aziende" del sito internet dell'INPS.

Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2012, mediante i seguenti codici istituiti per il recupero degli arretrati e per il godimento corrente nel flusso UNIEMENS:

- beneficio corrente: codice causale "L206" nell'elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>;
- recupero degli arretrati: codice causale "L207", nell'elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

L'INPS precisa che il diritto e la misura dello sgravio si consolideranno definitivamente entro il 15 dicembre 2012, data entro cui dovrebbe essere emanato il decreto ministeriale previsto dalla normativa vigente. L'Istituto si riserva di dare comunicazione con apposito messaggio.

INPS

Messaggio numero 14113 del 31 agosto 2012

**OGGETTO: determinazione per l'anno 2012 della riduzione contributiva nel settore dell'edilizia, art. 29 d.l. 244/1995.
Attivazione dei moduli telematici per le istanze.**

Con il messaggio Hermes numero 12320 del 24 luglio 2012 sono state illustrate le nuove modalità di presentazione della comunicazione finalizzata all'applicazione dello sgravio edile previsto dall'art. 29 d.l. 244/1995 e le nuove modalità di codifica dei datori di lavoro aventi diritto al beneficio.

A scioglimento della riserva contenuta nel punto 4 del messaggio, circa l'effettiva possibilità di inviare le istanze per l'applicazione dello sgravio relativo al 2012, si rappresenta quanto segue.

Come è noto, l'articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244 – convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 1995 n. 341 – e successive modifiche ed integrazioni, prevede che ogni anno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali confermi o ridetermini lo sgravio; il decreto prevede altresì che, se entro il 31 luglio non intervenga il decreto, si applichi la riduzione determinata per l'anno precedente.

Aderente a:

Poiché quest'anno il termine previsto è trascorso senza che il decreto fosse adottato, le aziende edili possono comunque applicare lo sgravio nella misura prevista per l'anno precedente, pari a all'11,50 per cento; come già chiarito in precedenti istruzioni (cfr. da ultimo la circolare numero 154 del 14 dicembre 2011), il beneficio si applica alle contribuzioni che non riguardino il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e riguarda solo gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali; circa le modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione, si rinvia ai criteri in precedenza illustrati (in particolare si veda quanto dettagliatamente riportato nell'allegato numero 2 della circolare 209/1995).

Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2012, mediante i codici istituiti per il recupero degli arretrati e per il godimento corrente, richiamati nel messaggio 12320/2012.

Per poter fruire dello sgravio è necessario inoltrare apposita istanza telematica, secondo le modalità indicate nel messaggio citato; l'invio dell'istanza è possibile dal 31 agosto.

Come illustrato nel messaggio 12320/2012, le posizioni contributive delle aziende aventi diritto allo sgravio saranno aggiornate automaticamente dai sistemi informativi centrali entro il giorno successivo all'invio dell'istanza, con l'attribuzione del Codice Autorizzazione di nuova istituzione 7N.

Si evidenzia che il diritto e la misura dello sgravio si consolideranno definitivamente entro il 15 dicembre, data entro cui dovrebbe essere emanato il decreto ministeriale previsto dalla normativa vigente. Di tale circostanza verrà data comunicazione con apposito messaggio.

INPS

Messaggio 24 luglio 2012 n. 12320

OGGETTO: Riduzione contributiva nel settore dell'edilizia, prevista dall'art. 29 del d.l. 244/1995. Nuove modalità di presentazione della comunicazione finalizzata all'applicazione dello sgravio e nuove modalità di codifica dei datori di lavoro aventi diritto al beneficio.

1. Premessa

In attuazione del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 - convertito, con modificazioni, con legge n. 122 del 30 luglio 2010 - le determinazioni presidenziali n. 75 del 30 luglio 2010 e n. 277 del 24 giugno 2011 hanno introdotto l'estensione ed il potenziamento dei servizi telematici offerti dall'Inps, nonché la presentazione telematica in via esclusiva delle istanze di servizio.

Vengono dunque innovate le modalità di richiesta e autorizzazione della riduzione contributiva nel settore dell'edilizia, prevista dall'articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995 - convertito, con modificazioni, con legge n. 341 del 8 agosto 1995 - e successive modifiche ed integrazioni.

2. Invio e gestione delle istanze

Le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva nel settore dell'edilizia dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del nuovo modulo "Riduzione Edilizia", disponibile nella funzionalità "Invio Nuova Comunicazione" della sezione "Comunicazioni ON-LINE", nel "Cassetto previdenziale Aziende" del sito internet dell'Inps.

Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell'Istituto e definite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo, sarà aggiornata la posizione contributiva del datore di lavoro, al fine di consentire il godimento del beneficio; l'esito è visualizzabile all'interno del Cassetto.

3. Diversa modalità di individuazione delle aziende aventi diritto al beneficio

Cambiano anche le modalità con cui vengono codificate negli archivi dell'Inps le aziende aventi diritto al beneficio.

In precedenza la gestione dell'agevolazione avveniva con l'identificazione delle aziende escluse dal beneficio della riduzione contributiva, mediante il codice 2W; da quest'anno verranno identificate direttamente le aziende autorizzate al godimento dello sgravio, mediante l'attribuzione del codice di autorizzazione 7N, avente il significato di "azienda autorizzata alla riduzione edilizia ex art. 29, comma 2 d.l. 244/95".

4. Applicazione della riduzione per l'anno 2012

Le comunicazioni telematiche finalizzate all'applicazione dello sgravio potranno essere inviate dopo l'emanazione dell'apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con cui verrà determinata la misura della riduzione contributiva per l'anno in corso. L'emanazione del decreto e la misura della riduzione saranno rese note con un messaggio che verrà pubblicato sul sito internet dell'Istituto.

5. Modalità di esposizione della riduzione nel flusso Uniemens

Le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le modalità consuete, che si riportano di seguito:

- il beneficio corrente va esposto con il codice causale "L206" nell'elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>;
- il recupero degli arretrati va esposto con il codice causale "L207", nell'elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi all'Ufficio Sindacale di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076 – Fax. 030 23076160 – sindacale@apindustria.bs.it.

Brescia, 14 settembre 2012